



*ACU-Associazione Consumatori Utenti
Organizzazione senza scopo di lucro*

Spett.le Presidenza
10° Commissione del Senato
Industria, Commercio e Turismo

OGGETTO: Proposta in favore dei Consumatori sul Turismo

L'ACU, Associazione Consumatori Utenti, in persona del Presidente nazionale Gianni Cavinato (Milano) e con l'ausilio dell'avv. Carlo Alberto Garofalo (Avellino), si pregiano di formulare la seguente proposta in favore dei Consumatori in materia di Turismo, in ordine ai voucher sostitutivi al rimborso, con conseguente modifica dell'art.88 bis della Legge n.27 del 24/04/2020.

Precisamente, si porta all'attenzione dell'On.le Presidenza la posizione dei Consumatori, da definire inferiore rispetto ai Tour Operator, che dopo aver pagato in parte o in toto un pacchetto vacanze, in caso di recesso, causa l'emergenza epidemiologica, si vedono restituire "ad nutum" dello stesso Tour Operator un voucher oppure il rimborso dell'importo pagato.

Questa posizione preminente del Tour Operator che al 99% provvederà, come effettivamente sta operando, all'emissione di un voucher, inaudita altera parte, crea un grave squilibrio e diseguità tra i due soggetti del rapporto contrattuale sinallagmatico.

I Consumatori con un voucher perdono moneta, potere di acquisto, rimangono vincolati ad un Tour Operator che potrebbe non fruire in seguito della fiducia del Consumatore, oltre a crearsi l'ipotesi di non poter successivamente essere disponibili ad effettuare il viaggio (sia per mutate condizioni economiche che per condizioni di salute, nonché per essere venute meno le ragioni del viaggio stesso).

Lo stesso voucher a scadenza non garantisce che il Tour Operator possa fallire e non effettuare la propria prestazione, nonché che il pacchetto pattuito possa

Associazione iscritta nell'elenco nazionale Legge 281/98, D.M. 14/10/99 Gazz. Uff. n. 251 del 25/10/99 e successivi aggiornamenti, Decreto 02.12.2005 Gazz.Uff. n. 290 del 14.12.2005, D. Lgs. 06.09.2005 n. 206.

Sede Nazionale
Via Mauro Macchi, 42 - 20124 Milano *1/2*

avere un incremento economico che al momento dell'acquisto non aveva.
Si evidenzia come nel Codice del Turismo l'art.41 preveda il rimborso integrale dei pagamenti effettuati a richiesta del Consumatore; non di meno l'art.1463 del Codice Civile prevede che la parte liberata dalla prestazione per impossibilità sopravvenuta (Covid 19) deve restituire quanto ha ricevuto secondo le norme della ripetizione dell'indebito.

Non ultima l'Unione Europea ha stigmatizzato il comportamento dell'Italia nel concedere questo potere contrattuale ai Tour Operator a discapito dei Consumatori ed ha raccomandato, prima di procedere ad infrazione, di proteggere il diritto dei Consumatori al godimento del rimborso, che attualmente è poco tutelato.

La crisi dei Tour Operator, come imprese che comunque hanno avuto un sostegno dal Governo, non deve riversarsi sui Consumatori che patiscono anch'essi la crisi e che hanno anche bisogno della loro liquidità versata ai Tour Operator ed invece si vedono restituire un pezzo di carta (voucher) di dubbia liquidità e solvibilità.

In fede qui si sottoscrive.

Milano e Avellino, 19 Maggio 2020

Dott. Gianni Cavinato

Avv. Carlo Alberto Garofalo

ACU - Associazione Consumatori Utenti
Sede Nazionale
Via Mauro Macchi, 42 - 20124 Milano

2/2